



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà  
 Vittorio Emanuele Terzo  
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
 Re d'Italia e d'Albania  
 Imperatore d' Etiopia

La Commissione d'Istruzione presso l'Alta Corte  
 di Giustizia, composta dei sigg. Senatori:

Scaronetti Gaetano	-	Presidente
Castelli Michele	-	
Montefinale Vito	-	
Messa Gian Carlo	-	Membrì effettivi
Tuscenti Giuseppe	-	Membrò supplente

ha pronunciato la seguente:

### Sentenza

nel procedimento penale a carico di

1. Mariotti avv. Alessandro fu Francesco e fu Selvatici Giulia, nato a Faenza il 23 aprile 1875 - residente in Roma - Senatore del Regno;
2. Magini Annibale fu Augusto e fu Olivieri Giovanna, nato a Faenza il 18 febbraio 1874 ed ivi residente;
3. Cili Eugenio fu Antonio e fu Roberti Fortunata, nato a Faenza il 13 aprile 1868 ed ivi residente;
4. Cili Danilo di Eugenio e di Stella Maria, nato a Faenza il 13 agosto 1906 ed ivi residente;

imputati

il primo ed il secondo:

A: del delitto di cui agli art. 81, 110, 475 e 479

2

Codice penale per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in falso, durante l'anno 1937, 1° nelle sua qualità di Presidente ed il 2° di Segretario del Consorzio del Metauro, lute pubblici e quindi pubblici ufficiali, formando delibere dell'assemblea generale del secondo tutto del Consorzio, attestato falsamente: 1° - che nell'assemblea dell'11 gennaio 1937 erano presenti un numero 16 consortisti ed erano stati tutti favorevoli alla contrazione del mutuo di lire 490 mila, con il Credito Agrario di miglioramento, mentre in realtà erano presenti solo quattro consortisti, oltre essi imputati e tutti e quattro, poi, avevano espresso il loro voto contrario; 2° - che, nell'assemblea del 27 marzo 1937 erano presenti n. 19 consortisti, mentre in realtà l'assemblea non era stata tenuta e neppure era stata convocata; 3° - che, nell'assemblea del 10 luglio 1937 erano presenti n. 21 consortisti che avevano, all'unanimità, riconfermato Presidente l'avv. Alessandro Maristti, mentre in realtà l'assemblea non era stata tenuta né era stata convocata; 4° - e che, infine, nell'assemblea del 18 agosto 1937 erano stati presenti n. 16 consortisti, che avevano all'unanimità, ratificato il mutuo di lire 490 mila, mentre l'assemblea non era stata regolarmente convocata ed erano stati presenti, oltre essi imputati, solo n. 3 consortisti, che si erano rifiutati di ratificare il mutuo per non assumere responsabilità.

B: del delitto di cui agli art. 81, 110 e 314 codice penale per avere nelle medesime qualifiche e quindi di quali pubblici ufficiali, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in falso, in varie occasioni dal gennaio 1934 alla fine del febbraio 1939, distolto somme imprecisate, di proprietà del Consorzio del Metauro, delle quali per ragioni del loro ufficio avevano il possesso, a profitto proprio e di Gili Eugenio e Danilo, rispettivamente direttore e assistente dell'lute, liquidando diarie e spese per

trasferte non compiute, stipendi in misura superiore a quella dovuta, rimborsi non dovuti e ripartendo, almeno la somma di lire 10.274 fra esp. Magini, il direttore Gili Lucius e l'assistente Gili Danilo, sulla base di una invenzione deliberata consigliare.

C... del delitto di cui agli articoli 81 n. 2, 81, 110, 476 e 479 codice penale per avere, nelle stesse circostanze di cui al capo B, e nella medesima qualità di pubblici ufficiali, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso fra loro, forgiato falsi mandati di pagamento in base a false fatture e a false note o citando deliberazioni inesistenti, con l'aggravante di avere commesso il reato per esequire ed occultare il precedente delitto di peculato.

il terzo e il quarto:

A... di concorso con gli altri due, nel delitto di peculato di cui sopra... Art. 81. 110 e 314 Codice penale.

B... di concorso con gli altri due, nel delitto di falso aggravato in atti pubblici, commesso come sopra, per esequire ed occultare il delitto di peculato. Art. 81 n. 2, 81. 110, 476 e 479 Codice penale.

Letti gli atti processuali;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 12 corrente mese;

Sentita la relazione del Commissario delegato Senatore Gian Carlo Mezza;

Ritenuto quanto appreso.

Il Consorzio per la sistemazione del corso inferiore del fiume Metauro, costituito in fans nel 1907, ebbe come Presidente dalla sua fondazione fino al giugno 1939 l'avv. Alessandro Maristini, già Sindaco di quel Comune e Deputato al Parlamento Nazionale, e dall'aprile dell'anno scorso Senatore del Regno. Ai fini della sistemazione il corso inferiore del fiume venne ripartito in tre tratti, nel primo dei quali, verso la pce, nel 1937 ~~furono~~ i lavori risultava

9. s. affondato  
a pag. 11.

Carovita

4

no già condotti a compimento, nel secondo dovevano ancora essere completati, e nel terzo erano appena iniziati. Il personale tecnico consisteva di un direttore dei lavori, l'ing. Eugenio Gili; e di due assistenti, Amintore Magrini, ed il geometra Danilo Gili; il primo dei quali esercitava anche le funzioni di segretario del Consorzio. Essi erano retribuiti con stipendii fissi, ed inoltre, ad eccezione del geometra Danilo Gili, avevano diritto alle diarie ed al rimborso delle spese nel caso di trasferte per i lavori. - L'Amministrazione del Consorzio non aveva, però, carattere unitario: ciascuno dei tre tratti faceva a sé, pur avendo in comune con gli altri due il Presidente, il segretario ed il personale tecnico. Per l'esecuzione delle opere di bonifica del 2° tratto il Consorzio aveva contratto prestiti gravosi: d'altra parte i consortisti si rifiutavano di sottostare ad un congruo aumento dei contributi, quale sarebbe pure occorso in vista di nuovi lavori. Si pensò, pertanto, nel principio del 1937, di ricorrere alla stipulazione di un nuovo mutuo, a condizioni meno onerose sia per quanto riguarda il tasso degli interessi sia rispetto al periodo di ammortamento del capitale. L'11 gennaio fu tenuta all'uopo, in seconda convocazione, l'assemblea dei consortisti per deliberare, fra l'altro, sulla proposta del Presidente di stipulare con il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, un mutuo di £ 490 mila al tasso di interesse del 5.25%, ammortizzabile in un trentennio, allo scopo: 1° di estinguere i due prestiti assai più onerosi con tratti precedentemente per un complessivo importo di £ 314 mila; 2° di provvedere al pagamento della quota di spesa a carico dei consortisti (20%) per lavori già compiuti (£ 141.224,45) e per quelli in progetto (lire 79.377,60); 3° di coprire in parte il disavanzo amministrativo esistente (£ 41.855,95); 4° di far fronte alle spese generali inerenti alla stipulazione del nuovo mutuo (£ 13.542). -

5

Dal verbale dell'assemblea rilevarsi che la proposta diede luogo a discussione, ma venne approvata, non si dice se ad unanimità, od a maggioranza dei voti, dai 16 consortisti intervenuti. Ma avendo l'Autorità tutoria osservato che nella deliberazione unitaria dicevasi circa i mezzi con i quali il Consorzio del Metauro si proponeva di far fronte al pagamento delle rate di ammortamento, si rese necessaria una nuova convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni risultano da un verbale in data 27 marzo 1937. Successivamente si ha un verbale di un'assemblea in data 10 luglio 1937 per la riconferma in carica, per acclamazione, del Presidente scaduto, avendo l'Istituto mutuante richiesta la prova della legalità della rappresentanza del Consorzio del Metauro da parte del Mariotti; ed infine un verbale di assemblea, in data 18 agosto, per la ratifica, a domanda dello stesso Istituto, del contratto ormai già concluso, se pure formalmente non ancora rogato. Trattasi di verbali redatti dal Magini, quale segretario, e firmati poi dal Mariotti come Presidente. L'imputazione di falso in atto pubblico, specificata sotto la lettera A/ del capo d'imputazione contro il Mariotti ed il Magini, li investe tutti: dicendosi del primo verbale che all'assemblea intervennero solo quattro o cinque consortisti, parte dei quali non diede voto favorevole; del secondo e del quarto riprendendosi la stessa cosa, e mettendosi anche in dubbio che le assemblee alle quali essi si riferiscono siano state tenute; e del terzo affermandosi che l'assemblea per la conferma del Mariotti non fu neppure indetta, e, ad ogni modo, non poté aver luogo il 10 luglio perché da un'amotazione a unita apposta dal Magini alla lettera di richiesta dell'Istituto sovvenitore, in data 17 luglio, appare che fino a tale giorno la riconferma in carica del Mariotti non era ancora avvenuta.

Relativamente a questa imputazione si deve os-

Cavone

6

servare in linea generale come dall'istruttoria  
assunta sia risultato che sempre si era lamentato  
lo scarso intervento dei consortisti alle assemblee  
(tanto scarso da rendere necessaria la limitazione  
a nove del numero legale degli intervenuti per la  
validità delle assemblee in seconda convocazione);  
ed inoltre che, non essendo neppure facile in pratica  
avere la contemporanea presenza di questo ridotto  
numero, si era adottato l'espedito, non lode-  
vole, ma giustificato dal bisogno di far funzionare  
in qualche modo l'amministrazione del Consorzio,  
di tenere come presenti coloro che comunque o per  
telefono, o con discorsi in strada od altrimenti  
avessero manifestato il loro avviso relativamente  
agli oggetti posti all'ordine del giorno. Anzi si de-  
ve pensare che talvolta e, cioè, quando si riteneva  
manasse ogni ragione di opposizione o di contra-  
sto, si giungeva fino al punto di desumere il  
voto di qualche consortista da precedenti manifesta-  
zioni di volontà. Ciò particolarmente si può  
supporre riguardo alla deliberazione di conferma  
dell'avv. Mariotti nella carica di Presidente, nel  
riflesso che nell'estate del 1917 la conferma stessa  
era caldeggiata da tutti, avendo il Mariotti co-  
perto l'ufficio per oltre un trentennio senza contra-  
sti, ed anzi con tale soddisfazione dalla massa  
degli interessati, da indurli a modificare lo Sta-  
tuto Consorziale nel punto relativo ai requisiti ri-  
chiesti nel Presidente del Consorzio, per poterlo man-  
tenere a capo di questo, e valersi ancora della sua  
esperienza. Tutto ciò fa intendere come possa  
per avventura essere avvenuto che nei verbali sia  
stato segnato fra i presenti almeno dei consortisti  
che in realtà non aveva fatto atto di presenza per-  
sonale; e che nel formare l'elenco degli interven-  
uti non sia dato importanza al fatto che non sem-  
pre si era avuta la contemporanea presenza di tut-  
ti i consortisti elencati. Non è dubbio che rifatta

arbitraria estensione del concetto di intervenuto  
 e presenza nelle assemblee rappresenti una perico-  
 losa violazione delle norme intese ad assicurare  
 la legittimità e serietà delle deliberazioni, e me-  
 riti le maggiori esecuzioni: essa avrebbe potuto legit-  
 timare l'applicazione di misure disciplinari ed  
 originarie responsabilità di ordine amministrati-  
 vo. Ma non è dubbio neppure che l'averla adotta-  
 ta in alcuna delle quattro adunanze dei consorti-  
 sti, delle quali ora si tratta (dato che ciò si è real-  
 mente verificato), non esclude la buona fede del-  
 l'autore o degli autori di tale adozione, limitati  
 tataro in sostanza a seguire una vecchia e deplora-  
 bile usanza, ma non animati dall'intenzione  
 di trarre in inganno l'autorità ed il pubblico con  
 una sciante alterazione della verità dei fatti. -  
 Né si può trascurare l'ipotesi che vi siano stati  
 pure involontari errori ed equivoci, per ciò che i  
 verbali delle assemblee venivano stesi dal Segreta-  
 rio Magini dopo che esse si erano chiuse, in base  
 a semplici ed apprettati appunti; e ~~per circostanza~~  
 che i nomi degli intervenuti venivano segnati per  
 il momento solo a matita a margine dell'elenco dei  
 consortisti stampato in calce all. Statuto, e non sem-  
 pre corrispondente alla realtà a causa dei trapassi  
 di proprietà avvenuti nel frattempo. E nei riguardi  
 dell'avv. Mariotti neppure è da trascurare l'altra  
 circostanza che, egli, seguendo un uso, se non genera-  
 le pur troppo comune a moltissimi enti, firmava  
 quei verbali a distanza talora di mesi dal giorno  
 nel quale erano tenute le assemblee, quando egli  
 più non poteva avere esatta memoria dei nomi di tutti  
 gli intervenuti. Il ritardo nella firma, dipendente  
 forse in qualche caso dal ritardo nella stesura e compila-  
 zione dei verbali, era per parte sua spiegabile per la  
 fiducia riposta nel Magini, che pure da circa 30 an-  
 ni disimpegnava lodevolmente il suo duplice ufficio.  
 Infine occorre riflettere che qui la volontaria alterazio-

Cavalletti

↳ r. approssimativa  
 a pag. 11.

ne della verità per indurre altri in inganno non avrebbe avuto alcun scopo sia per quanto concerne la regolarità nella costituzione delle assemblee, sia nei riflessi del contenuto stesso delle deliberazioni, dato che già nella prima assemblea, quella nella quale fu deciso di contrarre il mutuo delle 490 mila lire, il numero dei consortisti personalmente intervenuti fu certo superiore al minimo legale, onde doveva apparire superflua l'aggiunta di qualche altro nome; che nella seconda e nella quarta non si fece se non riaffermare quanto era deliberato nella prima; e che oggetto della terza fu quella conferma del Mariotti come Presidente, che era nell'intenzione della generalità dei consortisti. Bene è vero che due o tre testimoni affermarono di essersi nell'assemblea dichiarati contrarii alla stipulazione del mutuo, mentre di questo loro dissenso non si traccia nel relativo verbale. Ma, anzitutto, in questo, come si è notato, né si dice che la deliberazione sia stata presa ad unanimità, né si enuncia che vi siano stati dei contrasti, poiché anzi si accenna a discussioni alle quali diede luogo la proposta presidenziale; ed, in secondo luogo, si può dubitare dell'esattezza dei ricordi di quei Testi, essendo inexplicabile da parte di consortisti, avvertiti a qualsiasi aumento del loro carico di contributi, l'opposizione ad una proposta che veniva proprio incontro ai loro desideri. - È pure vero che la data del 10 luglio 1937, nella quale appare tenuta l'assemblea per la conferma del Presidente, non può essere esatta, come, del resto, nessun nome nominato sia il Mariotti che il Magini; ma non v'è motivo di ritenere di essersi di fronte, anzi che ad un fortuito taglio nell'indicazione del giorno o del mese, ad una dolosa alterazione della verità, mancante di scopo e persino di senso.

Quanto alla prima imputazione si deve, perciò, concludere per l'inesistenza del delitto di falso, facendosi difetto l'elemento oggettivo del dolo.

Non diversamente si deve decidere rispetto alle imputazioni, commesse per loro, specificate nelle lettere B e C. È risultato, in primo luogo, privo di ogni fondamento il sospetto che delle £ 490 mila, ricavo del unibus, una parte cospicua, e, cioè, ben £ 160 mila, sia misteriosamente spuntata, in quanto segnata nel consuntivo del 1937 per gli avanzi attivi, nella minuta del consuntivo 1938 appare sempre altro depennata. La perizia disposta da questa Commissione ne ha accertato che il ricavo del unibus fu per intero impiegato nell'interesse del Consiglio, giusta il programma fissato e sopra riappunto. Se entro il 1937 non poterono usarsi per il pagamento della parte, a carico dei consortisti, delle spese per i nuovi lavori (4° lotto del 2° tronco), le £ 79.377, 60 preventivate, ciò avvenne perché al 31 dicembre di quell'anno i lavori stessi non erano stati eseguiti: però esisteva ancora presso l'Istituto unibussante un deposito di lire 80 mila, versato appunto alla loro esecuzione. Questa ricche nel 1938, in misura ridotta a causa del minore contributo che lo Stato si dichiarò disposto a dare: ma il risparmio realizzato servì a ridurre il disavanzo amministrativo che ancora esisteva. Questa fu l'unica distrazione operata nell'importo del unibus: una spesa dipese dal unibus programma dei nuovi lavori, e, ad ogni modo, avvenne pur sempre a beneficio del Consiglio e non a profitto illecito del Presidente o degli impiegati.

Non appariscono neppure giustificate rispetto all'av. Maristti le imputazioni specifiche. Me-  
diante la sopra accennata perizia si è potuto accertare che, pur facendo in proposito lo Statuto del Consiglio, e non essendovi stata una deliberazione di massima dell'assemblea, usarsi stanziale ogni anno nel bilancio, per spese di rappresentanza a favore del Presidente, un fondo a calcolo, la cui misura variava da anno ad anno. Dell'impiego di tale fondo il Presidente dava giustificazione: e se avveniva

Cavone



10  
che in un anno le spese superassero sostanzialmente  
la somma così assegnata, l'Assemblea usava au-  
mentare proporzionalmente la nuova assegnazione.  
Il perito escluse che oltre il compenso a cui lo il  
Presidente si faceva anticipare somma a titolo di  
diaria e di rimborso spese, e che risulti avere egli  
esposto diarie e spese per trasferte non effettuate, o  
effettuate per tutt'altro fine che l'interesse del Con-  
sorzio. Di una sola sua richiesta di diarie e rim-  
borso spese si ha notizia; una riguarda i viaggi che  
l'avv. Mariotti dovette compiere per ottenere il mutuo  
delle £ 490 mila; opra un'attività effettivamente  
spiegata all'infuori di quella ordinaria per la qua-  
le era stabilito lo stanziamento à forfait per spese  
di rappresentanza.

Quanto al Magini gli addebiti mossigli, u-  
scendo dalla genericità, si concretano nei seguenti  
tre: 1° di avere, come assistente, esposto diarie per  
trasferte non effettuate; 2° di avere percepito per qual-  
che tempo stipendio superiore a quello che legalmente  
gli spettava; 3° di avere indebitamente preteso dal  
Consorzio la stipulazione a suo favore di un'assicu-  
razione sulla vita.

Sul primo punto è ovvio osservare che il fatto  
del tecnico, il quale chiede ed ottiene compenso  
per trasferte non effettuate, non potrebbe mai costi-  
tuire il reato di cui all'art. 314 codice penale, per as-  
soluta mancanza di quell'elemento del peccato,  
da parte del colpevole, del denaro della pubblica am-  
ministrazione, da lui poi fatto proprio o distratto  
a profitto suo od altrui, che è caratteristico del de-  
litto di peculato. Ma, prescindendo da ciò, quello  
che a carico del Magini è risultato non è l'aver egli  
qualche una volta domandato il compenso per trasfer-  
te simultaneamente effettuate in due località assai  
distanti fra loro. Il Magini non ha contestato, che  
ciò possa essersi verificato due o tre volte, ma ha  
aggiunto che non è trattato di casi d'urgenza, nei

quali egli, non potendo effettuare la duplice trasfer-  
ta, aveva inviata in una delle due località a pro-  
pria spese un tecnico di sua fiducia; onde esseri poi  
creduto in diritto di chiedere il duplice compenso.

Se così è, e non v'ha motivo di ritenere che non  
sia, emula evidentemente dal fatto il carattere di  
delitto e resta solo da vedere se esso sia giustifica-  
bile dal punto di vista della delicatezza e correttezza  
professionale e del diritto alla percezione della  
diaria. (V'è appena l'interlineazione di spesa nell'ultimo foglio pag. 3 e 1/2 parte nel 21° foglio di pag. 7.) Scavonetti

Gli altri due addebiti sono comuni pure al  
l'ing. Eugenio Gili ed al Geometra Danilo Gili,  
ma difettano di consistenza. È ben vero che i  
tre impiegati del Consiglio riscopersero per pochi me-  
si fra il 1938 ed il 1939 stipendi un po' superiori a  
quelli precedentemente goduti: ma ciò avvenne  
in grazia di una misura provvisoria adottata in  
via di equità, in attesa di regolare deliberazione da  
parte del Consiglio di Amministrazione del Conso-  
zio, dal Presidente Maristti in seguito a reclami di  
gli interessati, che chiedevano di essere in qualche  
modo compensati per l'aumento di lavoro, deter-  
minato dall'impiego dei lavori del terzo tratto. Parve  
giusto al Presidente che all'aumentato lavoro doves-  
se corrispondere proporzionalmente un miglioramento  
di remunerazione. Ad ogni modo, constatata l'in-  
regolarità della sua decisione i tre impiegati si af-  
frettarono a restituire le somme percepite in più. -  
È pure vero che il Consiglio stipulò dei contratti di  
assicurazione sulla vita, per somme non rilevanti,  
a favore degli impiegati: ma intese provvedere con  
ciò, conformemente all'avviso della R. Prefettura,  
all'obbligo, cui pensava di essere tenuto, della corri-  
spondenza dell'indebita per cessazione di contratto  
in caso di licenziamento o morte dell'impiegato. Co-  
munque sia, non si rinvenzioni in questo fatto gli  
elementi di un qualsiasi reato.

All'ing. Eugenio Gili si fa anche carico di non

12  
essere versato nella cassa del Consiglio, trattandosi  
invece per sé, il 10% in più che alcuni esortisti del  
III. Circolo pagarono oltre l'ammontare delle spese per  
lavori eseguiti per loro conto sotto la direzione dell'im-  
putato. Ma poiché si trattò di lavori effettuati, non  
per conto del Consiglio, ma richiesti dai esortisti co-  
me privati, è chiaro che ben a ragione l'Ing. Gili, cui  
non era vietato di prestare la sua opera professionale  
anche per altri lavori, pensò che quel 10% in più, rap-  
presentante il compenso per la direzione dei lavori, spett-  
tava a lui, e non dovesse essere versato al Consiglio.

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli art. 378 codice di procedura penale e 18  
del Regolamento Giudiziaris del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere, rispetto a tutte le imputazioni,  
in confronti del Senatore Alessandro Maristti, di  
Annibale Majini, dell'Ing. Eugenio Gili, e del  
Geometra Danilo Gili, perché i fatti risultati a loro  
carico non costituiscono reato.

Ordina

la restituzione rispettivamente al Consiglio del Me-  
tauro ed alla Prefettura di Pesaro degli atti, docu-  
menti e registri sequestrati.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del  
Regno, oggi 17 dicembre 1940 XIX.

Il Presidente

della Commissione d'Istituzione  
Cavonetti

Il Cancelliere  
dell'Alta Corte //  
Don. Saluti



l. 19.12 XIX comunicata copia al S. M. Majini  
li 8 gen. 1941 XIX fatti Carbellini M.